

## DE JURE CONDENDO

di Gioia Sambuco

### TUTELA PIÙ AMPIA PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

È attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il d.d.l. C. 1455 («*Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*»), presentato il 17 dicembre 2018 dal Ministro della Giustizia Bonafede e teso a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, dunque, sotto il profilo cautelare e pre-cautelare, ad accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

In particolare, in ossequio alla direttiva 2012/29/UE (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), la proposta intende potenziare gli strumenti delle indagini e dell'azione giudiziaria, favorendo l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale e prevedendo altresì, ove necessario, l'adozione, senza ritardi, di eventuali provvedimenti cautelari per scongiurare la protrazione di ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell'incolumità psicofisica della vittima.

Per effetto dell'art. 1 d.d.l. C. 1455, l'art. 347 c.p.p. è novellato nel senso di estendere ai delitti sopra ricordati il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), del codice di rito; più precipuamente, per tali fattispecie criminose, si impone alla polizia giudiziaria, l'immediata comunicazione della notizia di reato, anche in forma orale, elidendo così ogni potenziale discrezionalità in capo a chi raccoglie la *notitia criminis*, relativamente alla valutazione dell'esistenza di ragioni di urgenza per la relativa trasmissione, delineando così una sorta di presunzione assoluta di "urgente trattazione" per le sopramenzionate condotte criminose.

L'art. 2 d.d.l., rubricato «*Assunzione di informazioni*», introduce un nuovo comma nell'art. 362 c.p.p. prescrivendo, in capo al pubblico ministero, sempre relativamente al catalogo di delitti nello stesso disposto enucleati, l'obbligo di procedere all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato «*entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*». Non è tuttavia previsto, nella disposizione *de qua*, alcuno strumento che effettivamente rimedi o comunque presidi all'eventuale "inerzia" dell'organo requirente, con il conseguente rischio di annichilire la portata di tutela effettiva della vittima che, invece, il d.d.l. medesimo dichiara di essersi prefisso.

L'art. 3 d.d.l., rubricato «*Atti diretti e delegati*», interpolando l'art. 370 c.p.p., introduce, per effetto del comma 2-bis, una ulteriore presunzione "legale" di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. In particolare, si impone alla polizia giudiziaria di procedere «*senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero*» che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Per effetto dell'ulteriore nuovo comma 2-ter, la proposta sancisce altresì che per il catalogo di reati ribaditi nel comma 2-bis, «*la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357*» evidentemente al fine di consentire, all'organo dell'accusa, di valutare, rapidamente, l'opportunità di adottare eventuali misure cautelari od inibitorie, atte ad impedire la reiterazione della condotta criminosa ovvero l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

La proposta di legge, all'art. 4, rubricato «*Formazione degli operatori di polizia*» prescrive che «*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*», la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria organizzino, presso i rispettivi istituti di formazione, dei corsi, con obbligo di frequenza, destinati al personale – individuato dall'amministrazione di appartenenza – che eserciti funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento

dei reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 582 c.p. (quest'ultimo nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, commi 1 e 2, c.p.) nonché al personale impegnato nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tale tipologia di delitti. Al dichiarato scopo di assicurare l'omogeneità di tale "specializzazione", l'art. 4, comma 2, prevede altresì che i contenuti dei suddetti corsi formativi debbano essere delineati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

A chiusura delle proposte modificative, l'art. 5 d.d.l. in esame prevede, infine, che «dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Le motivazioni fondanti la proposta normativa riportate nella *Relazione di accompagnamento* sembrano meritevoli di apprezzamento: verrebbe ad essere colmato quel vuoto di tutela che attualmente si verifica nel caso in cui la vittima non sia ritenuta "particolarmente vulnerabile" nel senso inteso *sub art. 90-quater c.p.p.* (introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212); in tale fattispecie, difettando questa condizione, la vittima non potrebbe beneficiare delle cautele poste a suo presidio, relative, sinteticamente, alle celeri modalità previste per l'assunzione di sommarie informazioni o della testimonianza delle persone, nonché alla rapida adozione, a sua tutela, di eventuali provvedimenti cautelari.

Per completezza, occorre segnalare come strettamente correlati al d.d.l. in commento (tanto da essere tutti all'esame della Commissione Giustizia), siano altresì due proposte, entrambe di iniziativa parlamentare: il riferimento è, da un lato, al d.d.l. C. 1003 che, oltre a perseguire i medesimi obiettivi di cui al progetto di legge di iniziativa governativa, con modalità sostanzialmente analoghe, rafforza gli obblighi di comunicazione alla persona offesa, relativamente agli sviluppi del procedimento penale con particolare riferimento alla messa in libertà del presunto autore della violenza, estendendo il campo di applicazione del c.d. braccialetto elettronico; d'altro, alla proposta di legge C. 1457 che, analogamente, interviene sugli obblighi di comunicazione in favore della persona offesa, ma si prefigge altresì l'obiettivo di modificare le disposizioni attualmente vigenti relativamente all'ordinamento penitenziario, estendendo il catalogo di reati per la cui condanna l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un periodo di osservazione della personalità ed ad un programma di riabilitazione.

#### RAFFORZATO IL SEGRETO PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA

Al cospetto della Commissione Giustizia del Senato si trova il d.d.l. S. 836, recante «*Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela dell'identità delle fonti delle informazioni giornalistiche*», presentato, in data 2 ottobre 2018, dai senn. Di Nicola ed altri.

La proposta *de qua*, che consta di un solo articolo, intende sostituire l'attuale formulazione dell'art. 200, comma 3, c.p.p., sancendo che «*Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione*».

L'obiettivo è dunque quello di rafforzare la tutela del segreto sulle fonti del giornalista professionista o pubblicista che sia qualificato, nella *Relazione di accompagnamento* del d.d.l. S. 836, un vero e proprio "diritto" di prevalente pregnanza sia rispetto alla ricerca della prova, sia al prudente apprezzamento del giudice ed alla sua libertà di convincimento.

#### COMPETENZA TERRITORIALE AD HOC PER I REATI INFORMATICI

All'attenzione della Commissione Giustizia del Senato è anche il d.d.l. S. 798 («*Disposizioni in materia di competenza territoriale in caso di reati informatici*»), presentato in data 19 settembre 2018 dall'on. Giammanco e teso ad innalzare la tutela nei confronti dei cittadini più deboli e di quelle persone che, vittime di un reato a distanza, sono indotte a rinunciare forzatamente alla tutela giurisdizionale per evitare di far fronte alle spese di viaggio e di pernottamento e a tutte le altre connesse a un processo che si svolgerebbe in un'altra città del Paese.

Invero, oggi, balza agli occhi di tutti la diffusione, sempre più capillare, della tecnologia virtuale: la rete internet e, correlativamente, le comunicazioni virtuali, costituiscono sovente il mezzo o l'oggetto

per la commissione di fattispecie tipiche di reato le quali, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle tecnologie informatiche e telematiche, comportano una serie di problematiche (talora anche di non pronta soluzione), in considerazione della rapidità delle comunicazioni in rete, dell'astrattezza dei dati informatici più agevolmente occultabili rispetto alle comunicazioni tradizionali, dell'anonimato dietro cui la persona che le effettua può nascondersi, nonché dell'attivabilità della comunicazione, con minima tecnologia, pressoché da ogni luogo.

Nella *Relazione di accompagnamento* alla proposta di legge in esame è puntualizzato come nel 2017 siano aumentate, rispetto all'anno precedente, del 51% le denunce per reati commessi in rete, con una lievitazione soprattutto di minacce e molestie.

Uno dei primi problemi sorti insieme alla proliferazione delle "nuove comunicazioni" è quello dell'individuazione del giudice territorialmente competente ad accertare la perpetrazione di un fatto di reato ed il suo autore.

Nel tentativo di offrire una risposta concreta alla problematica sopra evidenziata, l'iniziativa in commento, che si compone di un solo articolo, sancisce, al comma 1, per i reati cosiddetti informatici (artt. 392, comma 3, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 623-bis, 635-bis, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies c.p., nonché per i reati di cui agli artt. 494, 595, 609-undecies, 612, 612-bis, 615-bis, comma 2, 618, 629 e 640 del medesimo codice, commessi attraverso strumenti informatici o telematici), che il foro competente sia determinato dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale della persona offesa.

Il comma 2 della proposta in esame, inoltre, prevede che, nel caso di pluralità di persone offese dal medesimo reato «*procede il giudice competente per il maggior numero di esse*». Infine, il disposto *de quo*, al comma 3, nelle ipotesi nelle quali la persona offesa dovesse essere residente, domiciliata ovvero dimorante abitualmente all'estero, rinvia all'attuale disciplina generale prevista in tema di competenza per territorio, prevedendo così, soltanto in via residuale, che «*la competenza territoriale è determinata ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale*».

Ad avviso del proponente, la "nuova" determinazione del foro competente per i reati commessi tramite mezzi informatici, sarebbe giustificata dalla circostanza per cui, al momento della stesura della norma vigente sulla competenza territoriale, i cosiddetti reati «a distanza» non erano stati ancora previsti né ipotizzati e, pertanto, «*le regole [attuali] erano state pensate presumendo per ogni reato la contemporanea presenza del reo e della vittima nello stesso luogo*». Al riguardo, si rileva, invero, come tale tipologia di criterio non sia effettivamente un elemento di novità rispetto a quanto attualmente previsto dalle disposizioni sulla competenza territoriale sancite in tema di diffamazione tramite sistema radiotelevisivo: anche per tale fattispecie delittuosa, infatti, si è (già) derogato alle regole generali del codice di rito penale, traslando la competenza proprio nel luogo di dimora della persona offesa.